

DECRETO FISCALE

Il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021 (c.d. Decreto Fiscale), interviene per contrastare il **lavoro irregolare** ed in favore della **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**. Riportiamo in sintesi i contenuti così come esplicitati nella circolare emanata dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Circolare n. 3 del 9/11/2021 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

<p>Condizioni per adozione del provvedimento di sospensione</p>	<p>Si passa da un potere discrezionale degli organi di vigilanza ad assenza di ogni forma di discrezionalità, gli organi di vigilanza devono quindi procedere sempre alla sospensione</p> <p>Si passa dal 20% al 10% del lavoratori irregolari; unica esclusione il caso in cui il lavoratore risulti unico occupato</p> <p>La percentuale deve essere calcolata sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (ad es. nel singolo cantiere o nella singola unità aziendale)</p> <p>Devono essere considerati lavoratori tutti quelli che rientrano nella definizione di cui all'art 2 del D.lgs, 81/08</p> <p>la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione deve essere riferita all'esatto momento in cui avviene "l'accesso ispettivo"</p>
<p>Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro</p>	<p>Le situazioni sono indicate nell'all. 1 del DL 146/21 e prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mancata valutazione dei rischi 2. Mancata elaborazione piano emergenza 3. Mancata formazione e addestramento 4. Mancata costituzione SPP e nomina RSPP 5. Mancata elaborazione POS 6. Mancata fornitura DPI 7. Mancanza protezioni verso il vuoto 8. Mancata applicazione armature di sostegno 9. Mancanza procedura lavori vicino line elettriche 10. Mancanza procedura lavori su conduttori nudi in tensione 11. Mancanza protezione contro contatti diretti e indiretti 12. Omessa vigilanza rimozione o modifica dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo

	Non è più richiesta la reiterazione delle violazioni di cui all'allegato I, è sufficiente l'accertamento di una sola violazione per far scattare l'adozione del provvedimento di sospensione
Ambito di applicazione	La sospensione si applica alla parte di attività interessata dalle violazioni (singola unità produttiva o singolo cantiere) Nei casi previsti al n. 3 e n. 6 dell'allegato 1 non si sospende l'attività ma solo la prestazione del singolo lavoratore non formato o addestrato e privo dei DPI
Revoca della sospensione	Il provvedimento di sospensione sarà unico indipendentemente dal tipo di violazione e il provvedimento verrà revocato solo a fronte della regolarizzazione di tutte le violazioni
Adozione del provvedimento di sospensione	Per motivi di sicurezza adottato con effetto immediato Per violazione norme sul lavoro si può attendere fino alle ore 12 del giorno successivo
Sanzioni	In caso di sospensione il datore di lavoro per ottenere la revoca, oltre alla regolarizzazione di quanto contestato, dovrà pagare una somma aggiuntiva: <ul style="list-style-type: none"> - € 2.500,00 se lavoratori irregolari fino a 5 - € 5.000,00 se lavoratori irregolari oltre i 5 - Da € 2.500,00 a€ 3.000,00 per violazioni in caso di sicurezza sul lavoro come previsto dall'allegato 1 - € 300,00 per ogni lavoratore privo di formazione, addestramento o DPI Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500,00 a€ 6.400,00

Sottolineiamo in particolare che, oltre al sensibile incremento delle sanzioni, l'adozione del provvedimento di sospensione della attività è ora possibile per violazioni di fatto anche formali degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Check Up Srl resta a disposizione per ogni utile approfondimento, anche in vista di possibili modifiche che potrebbero avvenire durante la fase di conversione del decreto (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).